

REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2002

Art. 25.

Circolazione gratuita.

1. Per circolazione gratuita si intende il beneficio alla libera circolazione senza limitazione di orario, di linee e di corse per tutti i servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 1, comma 2.
2. La validità delle tessere di libera circolazione emesse ai sensi della [l.r. n. 57/84\(2\)](#) è prorogata sino alla data del 31 luglio 2003.
3. Con decorrenza dal 1° agosto 2003 hanno diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico espletati con contributo pubblico, regionale e locale, nel territorio regionale le seguenti categorie di cittadini indicate all'[articolo 8, comma 2 della l.r. 1/2002](#) :
 - a) i cavalieri di Vittorio Veneto residenti in Lombardia;
 - b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria residenti in Lombardia e loro eventuali accompagnatori;
 - c) i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., residenti in Lombardia, con invalidità dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidità civile non inferiore al sessantasette per cento;
 - d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla prima alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa residenti in Lombardia;
 - e) privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;
 - f) i sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'[articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381](#) (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e della misura di assegno di assistenza ai sordomuti) ;
 - g) tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, agli agenti di Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale nello svolgimento delle loro funzioni.
4. In conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 5 della l.r. 1/2002 , a decorrere dal 1° gennaio 2004 i titoli di gratuità per le categorie di cui al comma 3 sono estesi ai servizi ferroviari di 2ª classe attualmente espletati da Trenitalia S.p.A. e da Ferrovie Nord Milano S.p.A.. Gli oneri finanziari inerenti ai titoli di gratuità di cui al presente comma trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.
5. I dipendenti delle aziende di trasporto, muniti delle tessere di servizio, in conformità a quanto prescritto dall'[art. 8, comma 9 della l.r. 1/2002](#) , sono autorizzati alla circolazione gratuita limitatamente ai servizi eserciti dalla rispettiva azienda.
6. Per ottenere il diritto alla circolazione gratuita gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta secondo lo schema indicato nell'allegato A3, al Comune di residenza, se competente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. I comuni possono affidare alla Provincia di appartenenza, previo accordo, le funzioni relative al rilascio delle tessere di libera circolazione ai sensi dell'[articolo 6, comma 6 della l.r. 22/98](#) . Qualora il Comune di residenza del richiedente non sia ente affidante, la domanda deve essere presentata alla Provincia nell'ambito della quale è ubicato il Comune stesso. All'atto della presentazione della domanda viene richiesto al cittadino, ai fini dell'attività di monitoraggio, la compilazione del questionario di cui all'Allegato A3 [\(3\)](#) .
7. Il diritto alla circolazione gratuita è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di libera circolazione, conforme all'Allegato A4. A parziale copertura dei costi di emissione, per il rilascio della tessera di libera circolazione, gli interessati devono versare a favore degli enti locali affidanti di cui al comma 6, un importo pari a due volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di seconda classe [\(4\)](#) .

8. Le tessere di libera circolazione hanno validità triennale dalla data di emissione. Nel caso in cui i titolari delle tessere abbiano diritto all'accompagnatore, le medesime dovranno indicare la dicitura stampigliata "con accompagnatore". Tale dicitura, riconosce anche all'accompagnatore il diritto alla circolazione gratuita.

9. I Comuni e le Province possono estendere i titoli di gratuità indicati nel presente articolo, provvedendo alla necessaria copertura finanziaria, ai sensi dell'[art. 8, comma 8 della l.r. 1/2002](#).

10. Gli oneri conseguenti ai titoli di gratuità trovano copertura nell'ambito dei contratti di servizio.

LEGGE REGIONALE N. 11/2009

Art. 31

(Circolazione gratuita e agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico)

(Art. 8, l.r. 1/02)

1. A decorrere dal 1° agosto 2004 è riconosciuto il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale alle seguenti categorie di residenti in Lombardia:

- a) i cavalieri di Vittorio Veneto;
- b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale;
- c) i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., con invalidità dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidità civile non inferiore al 67 per cento;
- d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla prima alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa;
- e) i privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale;
- f) i sordi in possesso di certificato relativo alla condizione di sordità ai sensi della [legge 26 maggio 1970, n. 381](#) (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordi e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordi);
- g) gli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria di cui all'[articolo 57 del codice di procedura penale](#) in servizi di pubblica sicurezza, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale.

2. A decorrere dal 1° agosto 2004, è riconosciuto altresì il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale ai cittadini italiani e stranieri invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro residenti in Lombardia con grado di invalidità pari al 100 per cento, formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato, e loro eventuali accompagnatori, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale.

3. Agli invalidi civili con grado di invalidità pari al 100 per cento sono assimilati i grandi invalidi del lavoro con invalidità a partire dall'80 per cento.

4. A decorrere dal 1° agosto 2004, hanno diritto ad usufruire della riduzione dell'abbonamento regionale di cui all'articolo 28, comma 4, lettera a), che abilita alla circolazione sui servizi di trasporto pubblico in tutto il territorio regionale, le sottoindicate categorie di residenti in Lombardia:

- a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato con grado di invalidità non inferiore al 67 per cento e sino al 99 per cento o equiparato, con riconoscimento ai loro eventuali accompagnatori del diritto alla circolazione gratuita secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
- b) i pensionati di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne;
- c) gli invalidi di guerra e di servizio, gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla sesta all'ottava categoria.

5. La Giunta regionale definisce la percentuale dell'agevolazione tariffaria di cui al [comma 4](#), anche in forma differenziata in relazione alla tipologia di utenti beneficiari, nonché le modalità operative per il riconoscimento dell'agevolazione; a tal fine l'assessore proponente svolge preventivamente una relazione nella commissione consiliare competente.

6. Le agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono riconosciute ai soggetti di cui al [comma 4](#) con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale non superiore al limite definito dalla Giunta regionale. Nelle more dell'approvazione dell'ISEE regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'[articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

7. A decorrere dal 1° agosto 2004, i pensionati residenti in Lombardia, di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne, con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale superiore al limite definito dalla Giunta regionale ai sensi del [comma 5](#), hanno diritto ad usufruire dell'abbonamento regionale ridotto di cui all'articolo 28, comma 6, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

8. I titoli di gratuità e le agevolazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 7 sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2004, ai servizi ferroviari regionali.

9. Le tessere che abilitano ai titoli di gratuità ed alle agevolazioni tariffarie di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono rilasciate dalla Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.